



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

DOCUMENTO DI RICERCA

# DECRETO “MILLEPROROGHE” E DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE

---

CRISTINA BAUCO



25 MARZO 2022

## Abstract

*Il documento aggiorna la precedente analisi condotta sulle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale recate dall'art. 6 del Decreto "Liquidità".*

*L'art. 6 del Decreto "Liquidità", infatti, è stata modificato dall'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha sostituito le parole "31 dicembre 2020" con le parole "31 dicembre 2021".*

## SOMMARIO

1. LE DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE: L'ART. 3, COMMA 1-TER, DEL DECRETO "MILLEPROROGHE" .....	3
2. L'ART. 6 DEL DECRETO "LIQUIDITÀ" .....	5
3. LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 2446, PRIMO COMMA, C.C. E 2482-BIS, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, C.C. ....	8
4. LA DISAPPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2446, SECONDO E TERZO COMMA, E 2482-BIS, QUARTO, QUINTO E SESTO COMMA, C.C. ....	10
5. LA DISAPPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2447 E 2482-TER C.C. ....	12
6. L'INOPERATIVITÀ DELLA CAUSA DI SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÀ PER RIDUZIONE O PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE DI CUI AGLI ARTT. 2484, PRIMO COMMA, NUMERO 4), E 2545-DUODECIES C.C. ....	13
7. GLI OBBLIGHI INFORMATIVI: LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI .....	14
8. GLI OBBLIGHI INFORMATIVI: LE OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE O DEL SINDACO UNICO .....	18
9. LA DISTINTA INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA .....	22
10. LA DISCIPLINA DELLE PERDITE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA: CENNI .....	23
11. CONCLUSIONI .....	25

## 1. Le disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale: l'art. 3, comma 1-ter, del Decreto "Milleproroghe"

L'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (d'ora in avanti Decreto "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15<sup>1</sup>, modifica l'art. 6, comma 1, del Decreto "Liquidità"<sup>2</sup>. Più precisamente, le parole "31 dicembre 2020" vengono sostituite dalle parole "31 dicembre 2021".

Come chiarisce la nota di lettura predisposta dal servizio del bilancio del Senato, nella disposizione dedicata alla proroga dei termini in materia economica e finanziaria<sup>3</sup>, il nuovo comma 1-ter estende alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di "sterilizzazione" prevista per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 dal decreto-legge n. 23 del 2020. In sostanza, come si legge nella nota, anche per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).

A seguito della recente modifica, il comma 1 del menzionato art. 6 recante "Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale", prevede testualmente che:

*"1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c.*

*2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.*

*3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c..*

<sup>1</sup> Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2021, suppl. ordinario n. 8. La legge di conversione e le modifiche apportate al d.l. n. 228/2022 sono in vigore dal 1° marzo 2022 (cfr. art. 1 legge n. 15/2022).

<sup>2</sup> Si tratta dell'art. 6, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. L'originaria disposizione è stata oggetto di una prima modifica a opera dell'art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021 n. 178.

<sup>3</sup> Come recita la rubrica dell'art. 3.

4. *Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio*".

La circostanza che è attualmente in corso la stagione di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, quantomeno degli esercizi che coincidono con l'anno solare, ci induce a svolgere alcune riflessioni a integrazione di quelle effettuate lo scorso anno con riferimento all'art. 6 del Decreto "Liquidità".

Il Decreto "Milleproroghe" è il provvedimento con cui si è nuovamente prevista la disapplicazione delle disposizioni codicistiche richiamate.

La novellata disposizione, contenuta nell'art. 6 Decreto "Liquidità", che consente alle società di avvalersi della sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo previsto dalla legge, in presenza di perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, è applicabile a far data dall'entrata in vigore della legge n. 15/2022 e dunque dal 1° marzo 2022.

La previgente disposizione che ha consentito la "sterilizzazione" delle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, infatti, avendo valenza temporanea e provvisoria, in quanto contenuta in un provvedimento emergenziale, non poteva trovare applicazione al di fuori delle ipotesi descritte e, dunque, con unico riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020<sup>4</sup> cui la sospensione dei summenzionati obblighi civilistici era collegata.

Le decisioni assunte in ordine alla sospensione degli obblighi civilistici di riduzione del capitale e della causa di scioglimento della società per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, essendo state prese in conformità alla legge al tempo vigente, continuano a dispiegare i propri effetti fino alla data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo (e dunque fino al 2026 o al 2027, qualora l'esercizio non coincida con l'anno solare) anche se la società decida di "sterilizzare" le nuove perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021.

A conferma del carattere straordinario dell'intervento, occorre precisare che le perdite non rilevano unicamente ai fini della disapplicazione delle disposizioni surrichiamate. Esse verranno computate per la determinazione del patrimonio netto in relazione all'applicazione delle restanti disposizioni di legge<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Nei casi in cui l'esercizio solare coincida con l'anno solare, la sterilizzazione poteva riguardare le perdite emerse nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020; nel caso in cui l'esercizio sia chiuso il 30 giugno di ogni anno, la sterilizzazione poteva riguardare le perdite emerse nel periodo ricompreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021; infine, nel caso in cui l'esercizio sia chiuso a fine aprile, la sterilizzazione poteva riguardare le perdite emerse tra il 1° maggio 2020 e il 30 aprile 2021.

<sup>5</sup> Le perdite concorrono a ridurre l'entità del patrimonio netto contabile: ai fini dell'individuazione del limite per l'emissione di obbligazioni ex art. 2412 c.c.; ai fini della verifica di utili distribuibili ex art. 2433 c.c.; ai fini della determinazione dell'entità delle riserve disponibili ex art. 2442 c.c.; ai fini della determinazione della necessità di integrare la riserva legale.

Non può trascurarsi, peraltro, che il generale quadro normativo in cui la nuova disposizione viene introdotta sia notevolmente mutato rispetto a quello vigente alla data di pubblicazione del Decreto “Liquidità” e della successiva legge di bilancio per il 2022.

Sebbene la disciplina codicistica da disapplicare sia la medesima, diversamente, la disciplina sulla crisi di impresa è stata modificata e integrata a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 118/2021, il quale, se, da un lato, ha rinviato l’operatività delle disposizioni del Codice della crisi sull’allerta interna ed esterna, dall’altro lato, ha dotato l’ordinamento di uno strumento duttile, semplificato e trasparente, quale risulta essere la composizione negoziata, in funzione dell’emersione tempestiva delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza della società.

## 2. L’art. 6 del Decreto “Liquidità”

Il nuovo intervento di modifica operato dal Decreto “Milleproroghe” si pone in continuità con quanto previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno, rendendo possibile la sterilizzazione delle perdite rilevanti emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.

La sostituzione dell’esercizio in cui le perdite devono essere maturate per poter fruire del regime derogatorio introdotto con la legislazione emergenziale conferma la tesi sostenuta in ordine all’individuazione delle perdite emerse durante l’esercizio in corso.

Come è noto, alcune perplessità erano originate dalla formulazione del primo comma dell’art. 6, e, più partitamente, dalla terminologia utilizzata. Si dibatteva se il termine “emerse” potesse essere interpretato nell’accezione di “registrate e accertate contabilmente” nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ovvero di perdite “maturate” in tale esercizio, ma accertate dall’assemblea successivamente.

L’orientamento prevalente cui si è aderito e che sembra essere suffragato dalle nuove disposizioni ha ritenuto che si trattasse di perdite nuove in quanto emerse, vale a dire registrate contabilmente per la prima volta, nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020<sup>6</sup>. Pertanto, le perdite emerse

---

<sup>6</sup> FNC, *La sospensione degli ammortamenti ai sensi del Decreto “Agosto” e la disciplina delle perdite ai sensi del Decreto “Liquidità”*, a cura di R. MARCELLO, C. BAUCO, N. LUCIDO, M. POZZOLI, 17 marzo 2021; Circolare Mise del 29 gennaio 2021 ove è precisato come la formulazione dell’art. 6, a seguito della novellazione effettuata con la legge di bilancio 2021, offra un’indicazione più precisa circa le reali intenzioni perseguite dal legislatore con l’intervento emergenziale di aprile. In tal modo, il riferimento alle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” che sostituisce il previgente richiamo “alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data” sembrerebbe chiarire che oggetto della nuova disposizione siano unicamente le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non coincidenti con l’anno solare ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020). A tale ultimo riguardo, pregio della previsione contenuta nell’art. 6, primo comma, Decreto “Liquidità” è di consentire anche alle società con esercizio non coincidente con l’anno solare di poter fruire dei benefici previsti, laddove la perdita emerga, ad esempio, nei mesi del 2021 ricompresi nell’esercizio. Ciò significa, a titolo d’esempio, che, per le società che chiudono il bilancio al 30 giugno, il primo esercizio interessato dalla norma sarà quello con chiusura al 30 giugno 2021.

In dottrina, escludono la retroattività dell’esenzione per perdite emerse anteriormente all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, M. Campobasso, *La riduzione del capitale “epidemic” e doveri degli amministratori*, in *Nuove leggi civili commentate*, 3, 2021, 303; G. FERRI jr., *La sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite tra passato prossimo e futuro remoto*, in *Riv. Not.*, 1, 2021, 3 e ss.

nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, sono necessariamente quelle nuove, vale a dire le perdite che trovano rappresentazione contabile per la prima volta nel bilancio relativo all'esercizio 2021 e rilevanti secondo le richiamate disposizioni codicistiche.

Occorre menzionare una parziale diversa ricostruzione delle problematiche sottese alla interpretazione dell'art. 6 Decreto "Liquidità". Secondo un orientamento diffuso in epoca anteriore alla modifica del testo effettuata a opera del Decreto "Milleproroghe" e dunque quando la sterilizzazione era prevista unicamente per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e si dibatteva sulle conseguenze che avrebbe potuto generare il protrarsi dell'emergenza Covid, le perdite oggetto dell'art. 6 Decreto "Liquidità" sarebbero le perdite di esercizio, vale a dire il risultato economico negativo di un singolo esercizio sociale – quello ritenuto anomalo a causa dell'emergenza Covid – al lordo di eventuali riserve in grado di ridurlo o compensarlo: la disposizione si fonderebbe, infatti, su un criterio di attivazione economico e non patrimoniale – come invece era nella primissima versione contenuta nel Decreto "Liquidità"<sup>7</sup>.

Conseguentemente, aderendo a tale ricostruzione interpretativa della disposizione e aggiornando, l'entità delle perdite da sterilizzare sarebbe quella che risulta complessivamente dal conto economico del bilancio relativo all'esercizio che ricomprende la data del 31 dicembre 2021 e non solo quella parte di perdite che incide sul capitale nominale in quanto non assorbita da eventuali riserve. In tal modo, non verrebbero a essere incise le riserve da destinare, diversamente, alla copertura di perdite emerse in epoca successiva al 31 dicembre 2021 e non "sterilizzate".

Si tratta sicuramente di una lettura apprezzabile perché appropriata rispetto alle generali esigenze delle società in epoca pandemica; tuttavia, non può trascurarsi la circostanza che l'art. 6 Decreto "Liquidità" contempla disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale, dal momento che le perdite rilevanti per l'applicazione degli artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484, n. 4), c.c. e 2545-duodecies c.c. sono quelle che incidono sul capitale sociale, dopo averle imputate alle riserve<sup>8</sup>.

Per cui, se siano emerse nuove perdite nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e la società le abbia integralmente coperte con le riserve disponibili, non dovrebbe sorgere l'esigenza di "sterilizzazione" prevista dalle disposizioni in commento, non manifestandosi alcuna perdita rilevante sul capitale<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, Massima T.A.1 (Perdite oggetto della "sospensione" prevista dal comma 1 dell'art. 6 del d.l. n. 23/2020).

<sup>8</sup> Secondo Cass. civ., sez. I, 17 novembre 2005, n. 23269, non si potrebbe parlare correttamente di "perdite di capitale" se non nella misura in cui tali perdite eccedano l'ammontare delle riserve che sono destinate a costituire un presidio avanzato del capitale medesimo. Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la perdita di capitale sociale rilevante ai fini dell'applicazione degli artt. 2446 e 2447 c.c. è solo quella che si determina dopo aver utilizzato, nell'ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale (in questo senso, *ex pluribus*, Cass. civ., sez. I, 6 novembre 1999 n. 12347; Cass. civ. sez. I, 23 marzo 2004, n. 5740, sulla computabilità dei c.d. "utili di periodo"; Cass. civ., sez. I, 2 aprile 2007, n. 8221).

<sup>9</sup> Consiglio Nazionale del Notariato, *La nuova sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale nella legislazione di emergenza Covid-19*, Studion. 88/2021/I, di A. Paolini, 11 e ss.

In occasione dell'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021, particolare attenzione andrà prestata all'attività di amministratori e sindaci qualora la società intenda avvalersi del regime di favore per sospendere gli obblighi civilistici anche in relazione alle nuove perdite emerse nel 2021.

Se da un lato va valutata con favore l'accortezza dimostrata dal legislatore per favorire le imprese nella difficile stagione pandemica estendendo la disciplina della sterilizzazione delle perdite anche alle nuove rilevanti emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, consentendo in tal modo di rinviare l'intervento sul capitale quando l'andamento dell'esercizio potrà consentire di ripianare le perdite, dall'altro lato, la decisione di avvalersi delle sospensioni dovrà essere illustrata e valutata con particolare attenzione sia dall'organo di amministrazione, nella relazione sulla situazione patrimoniale, che dall'organo di controllo nelle sue osservazioni, nei casi in cui la società abbia già beneficiato della sterilizzazione delle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, confidando nella possibilità di reperire risorse finalizzate al rafforzamento patrimoniale della società, nei cinque esercizi successivi.

In tale ipotesi, sebbene le perdite emerse nel corso dell'esercizio in corso al 2020 restino sterilizzate fino alla data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo, l'emersione di nuove e rilevanti perdite che possano ridurre il capitale al di sotto del limite legale potrebbe essere indice di una crisi sistemica – in cui a quella patrimoniale potrebbe associarsi una crisi finanziaria – iniziata con la pandemia o aggravata dalla medesima che necessiterebbe di interventi maggiormente incisivi rispetto alla sospensione degli obblighi codicistici.

Ne consegue che le valutazioni degli organi societari contenute nelle rispettive relazioni od osservazioni saranno necessariamente diversificate, a seconda del caso concreto:

- qualora la società intenda fruire della sospensione degli obblighi civilistici per la prima volta, in forza della disposizione novellata dal Decreto "Milleproroghe", la "sterilizzazione" delle perdite riguarderà unicamente le nuove perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021;
- qualora la società, in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, abbia deliberato la "sterilizzazione" delle perdite, la decisione di fruire della sospensione degli obblighi codicistici con riferimento alle nuove perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, potrebbe essere assunta, a seguito di mirata valutazione della situazione attuale e di quella pregressa della società, con riferimento almeno alla situazione cronologicamente più prossima, verificando le prospettive di un futuro riassorbimento delle perdite "sterilizzate", alla luce della circostanza che nuove perdite rilevanti prodotte durante i cinque esercizi successivi resteranno assoggettate alla disciplina ordinaria.

Sembrerebbe quindi opportuno che, soprattutto nei casi in cui le perdite emerse per due esercizi consecutivi siano rilevanti ai sensi degli artt. 2447 e 2482-ter c.c., la decisione dell'assemblea di rinviarne la copertura sia sostenuta dalla presenza di una valida pianificazione quinquennale che preveda il ritorno a risultati positivi a chiusura del quinto esercizio. Resta in ogni caso ferma la necessità della verifica della sussistenza della continuità (ex art. 2423-bis, comma primo, n. 1, c.c.) intesa quale

capacità di poter far regolarmente fronte alle obbligazioni assunte nei 12 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

### 3. Le disposizioni di cui all'art. 2446, primo comma, c.c. e 2482-bis, primo, secondo e terzo comma, c.c.

La disciplina emergenziale in ordine alla "sterilizzazione" delle perdite non attiene alle previsioni di cui agli artt. 2446, primo comma, c.c. e 2482-bis, commi primo, secondo e terzo, c.c.: le anzidette disposizioni continuano a trovare applicazione anche nel periodo emergenziale oggetto di rinnovata attenzione da parte del legislatore.

Si tratta delle ipotesi in cui il capitale, pur riducendosi di oltre un terzo in conseguenza delle perdite, non si è ridotto al disotto del limite legale<sup>10</sup>. In questi casi, il legislatore, agendo lungo due direttrici, prevede: *i*) precisi obblighi di convocazione e informazione in capo all'organo di amministrazione; *ii*) l'individuazione di un congruo periodo di tempo in cui le perdite potrebbero essere riassorbite (si tratta del c.d. periodo di grazia) che, nella disciplina ordinaria, coincide con l'esercizio successivo<sup>11</sup>.

Ne consegue che gli amministratori<sup>12</sup>, o nelle s.p.a. che abbiano adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo, il consiglio di gestione, devono rilevare le perdite e senza indugio convocare l'assemblea dei soci<sup>13</sup>, cui sottoporre la relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni dell'organo di controllo, e dare conto dei fatti di rilievo intervenuti successivamente alla redazione della relazione. Nell'assemblea i soci potranno adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, tra cui l'aumento di capitale, ovvero anche la riduzione, ma quest'ultima in via puramente facoltativa<sup>14</sup>. I soci potranno deliberare anche un rinvio a nuovo delle perdite accertate qualora si

<sup>10</sup> Fissato dall'art. 2327 c.c., per le s.p.a., e dall'art. 2463, co 2 e 4, c.c., per le s.r.l.

<sup>11</sup> Cfr. art. 2446, secondo comma, c.c. e art. 2482-bis, quarto comma, c.c. Come precisato dalla giurisprudenza, mette conto rilevare che l'art. 2446, così come l'art. 2447 c.c. e gli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. qualora si tratti di s.r.l., disciplinano l'ipotesi della riduzione del capitale sociale per perdite ponendo a carico dell'organo gestorio una serie di adempimenti che prevedono, in primo luogo, la convocazione della assemblea dei soci. L'assemblea, poi, a seconda se la perdita abbia intaccato o meno il valore del capitale sociale, potrà non assumere alcuna iniziativa ed attendere i risultati dell'esercizio successivo; ovvero, dovrà disporre la riduzione del capitale sociale e la sua reintegrazione al minimo di legge oppure deliberare la trasformazione della società in un tipo sociale che richieda un capitale minimo inferiore; in termini, Trib. Roma, sez. III, 4 aprile 2017, n. 6673.

<sup>12</sup> Nelle società che adottano il sistema monistico, la convocazione dell'assemblea dei soci viene effettuata dal consiglio di amministrazione ex art. 2380, terzo comma, c.c.

<sup>13</sup> Stando alle previsioni dell'art. 2631 c.c. la convocazione dell'assemblea dovrebbe essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui gli amministratori siano venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea.

<sup>14</sup> La riduzione del capitale è obbligatoria solo se le perdite superano un terzo del capitale, per cui, quando tale condizione non si realizza, la società non è obbligata a ridurre per perdite, ma conserva la facoltà di farlo. In tal senso, anche Cass. civ., I sez., 10 febbraio 2022, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it). Riferendosi all'art. 2448, comma 1, n. 4), c.c. - nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e *ratione temporis* applicabile alla fattispecie dedotta - che prevedeva lo scioglimento della società di capitali per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall'art. 2447 c.c., la Corte precisa che tale evento si verifica solo quando la perdita di esercizio di consistenza superiore al terzo del capitale determina la riduzione di questo al di sotto del minimo stabilito dalla legge, mentre non si verifica quando la perdita, pur determinando la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo stabilito dalla legge, sia pari o inferiore al terzo del capitale medesimo.

Per quel che concerne gli adempimenti anche nella riduzione facoltativa, per l'opinione maggioritaria trova applicazione l'art. 2446 c.c. e non quanto previsto dall'art. 2445 c.c. relativo all'ipotesi di riduzione effettiva del capitale sociale e non meramente

preveda che le perdite possano essere ripianate nell'esercizio successivo - secondo la regola ordinaria declinata nell'art. 2446, secondo comma, c.c. -, ovvero nei cinque esercizi successivi - secondo lo speciale regime emergenziale. Corre l'obbligo di evidenziare che il trattamento contabile relativo alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, non subisce variazione alcuna rispetto alle regole ordinarie.

Gli amministratori devono sottoporre all'assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale, o del comitato per il controllo sulla gestione. L'art. 2446, primo comma, c.c. stabilisce che la relazione e le osservazioni debbano restare depositati in copia presso la sede della società durante gli otto giorni che procedano l'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Nel caso di s.r.l., considerato l'assetto dei controlli di tale tipo societario che prevede la possibilità di optare tra un organo di controllo interno, anche monocratico, e un soggetto esterno alla società che svolga unicamente la funzione della revisione legale, l'art. 2482-bis, secondo comma, c.c. precisa che la relazione redatta degli amministratori è accompagnata dalle osservazioni del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale: qualora la s.r.l. abbia nominato un sindaco unico, l'incombenza di redigere le osservazioni alla situazione patrimoniale ricade su quest'ultimo.

Anche l'art. 2482-bis, secondo comma, c.c. contempla il deposito presso la sede sociale della relazione degli amministratori e delle osservazioni dell'organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione negli otto giorni precedenti l'assemblea per consentire ai soci di prenderne visione, purché una previsione dell'atto costitutivo non disponga diversamente. Si tratta, dunque, di adeguarsi alle previsioni dell'atto costitutivo, o dello statuto, una clausola del quale può stabilire che i documenti siano posti a disposizione dei soci con altre modalità (ad esempio per tramite di una comunicazione scritta al domicilio dei soci); del pari sembrerebbe possibile che lo statuto consenta di comunicare relazione e osservazioni direttamente in assemblea, senza alcun deposito preventivo<sup>15</sup>.

---

contabile, ancorché adottata volontariamente. Del resto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è oramai granitico nell'affermare che la riduzione del capitale per perdite inferiori al terzo è un'operazione destinata per sua stessa natura a incidere sull'assetto sociale, e quindi a interferire nella sfera soggettiva dei soci, in particolare sul loro diritto alla distribuzione degli utili, nonché a spiegare influenza sui diritti dei terzi, e segnatamente dei creditori sociali, le cui ragioni sono garantite proprio dal capitale sociale. Per tali ragioni, l'operazione di riduzione facoltativa non è contemplata specificamente né dall'art. 2445 c.c., che si riferisce alla diversa ipotesi di esuberanza del capitale, né dagli artt. 2446 e 2447 c.c., che prevedono la riduzione obbligatoria per perdite, ma deve ugualmente attuarsi secondo un modello predefinito che offra adeguate garanzie di protezione alle predette categorie di soggetti. Nel silenzio della legge, la disciplina dev'essere ricavata, ai sensi dell'art. 12 preleggi, comma 2, dai principi generali desumibili dall'art. 2446 c.c., con gli adattamenti resi necessari dal caso concreto: ne consegue che l'amministratore, mentre non è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea, deve rendere edotti i soci dell'effettivo stato patrimoniale della società, mediante una situazione patrimoniale riferita ad una data prossima a quella dell'adunanza; tale situazione patrimoniale può essere surrogata anche dall'ultimo bilancio di esercizio, purché sia rispettata quell'esigenza di continuità temporale, rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, che garantisce un'ideale informazione dei soci, e non siano nel frattempo sopravvenuti fatti significativi. In termini, Corte di Cassazione, I sez. civ., 21 gennaio 2020, n. 1187.

<sup>15</sup> N. ABRIANI, *La riduzione del capitale sociale nelle s.p.a. e nelle s.r.l.: profili applicativi*, in *Le operazioni sul capitale sociale: casi pratici e tecniche di redazione del verbale notarile*, Fondazione nazionale del notariato, marzo 2008, p. 90; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata, Riduzione del capitale per perdite*, Tomo II, Milano, 2010, p. 1687.

Per quanto attiene agli aspetti pubblicitari, corre l'obbligo di segnalare come, nelle società con azioni quotate, l'art. 125-ter, secondo comma, TUF disponga che la relazione in questione è messa a disposizione del pubblico almeno ventun giorni prima dell'assemblea<sup>16</sup>.

#### **4. La disapplicazione degli artt. 2446, secondo e terzo comma, e 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, c.c.**

Il primo comma dell'art. 6 del Decreto "Liquidità" stabilisce che: *"Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c."*.

Il successivo secondo comma prevede che *"Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate"*<sup>17</sup>.

Occorre soffermarsi sulla parte della disposizione che prevede la disapplicazione degli artt. 2446, secondo e terzo comma, c.c. e dell'art. 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, c.c.

Come accennato, si tratta delle ipotesi in cui il capitale, pur riducendosi di oltre un terzo in conseguenza delle perdite, non si sia ridotto al di sotto del limite legale.

Le richiamate previsioni codicistiche, delle quali l'art. 6 stabilisce la disapplicazione, prevedono per le s.p.a., anche quotate, che, se entro l'esercizio successivo la perdita (di oltre un terzo del capitale) non risulti diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione.

Per quanto attiene alle s.r.l., i commi quarto, quinto e sesto dell'art. 2482-bis c.c. prevedono – in caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite – che se entro l'esercizio successivo

<sup>16</sup> Per le modalità della relazione e delle osservazioni si rinvia all'art. 74 del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

<sup>17</sup> Secondo il Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, Massima T.A. 6. (Operatività del differimento previsto dall'art. 6, comma 2, del d.l. n. 23/2020) il differimento al quinto esercizio successivo previsto dall'art. 6, comma 2, del d.l. n. 23/2020 opera di diritto.

la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti devono chiedere al tribunale che sia disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Trova applicazione per espressa disposizione della legge, nei limiti di compatibilità, l'ultimo comma dell'art. 2446 c.c.

Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021, il novellato art. 6 prevede che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, stabilito dagli artt 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; solo in occasione dell'approvazione del bilancio di questo esercizio (il quinto dall'emersione della perdita) l'assemblea deve necessariamente ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, qualora la perdita non sia stata riassorbita entro i richiamati limiti. Risulta evidente l'importanza di tale intervento che concede alla società un arco temporale ben più esteso, rispetto a quello individuato nella disciplina ordinaria, per adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a evitare la necessaria riduzione del capitale sociale laddove le perdite non siano ridotte a meno di un terzo. Il c.d. periodo di grazia, infatti, diventa di cinque esercizi, terminando dunque con l'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026 (fissata nel 2027 ovvero nel 2028, a seconda che l'esercizio sociale coincida o meno con l'anno solare).

Infatti, stando a quanto dispone l'art. 6, secondo comma, del Decreto "Liquidità", la sospensione degli obblighi civilistici previsti nell'art. 2446, secondo e terzo comma, c.c. o nell'art. 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, c.c., e la conseguente "sterilizzazione" delle perdite decisa dall'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, opererà per i successivi cinque esercizi, considerato che *"il termine entro il quale la perdita deve essere diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo"*.

Se alla data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'esercizio 2021, e dunque nel 2027 per gli esercizi coincidenti con l'anno solare, la perdita non risulterà diminuita di oltre un terzo, l'assemblea che approverà il bilancio di tal esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nel caso di una precedente delibera di sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione assunta con riferimento alle perdite rilevanti emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, anche tali perdite potrebbero restare sterilizzate fino alla data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo a quello in cui sono emerse.

Ne consegue che, tutte le perdite "sterilizzate" non concorrono per i cinque esercizi di riferimento successivi a quello in cui sono emerse nella determinazione del patrimonio netto della società per verificare se esso si sia ridotto a una misura inferiore di oltre 1/3 rispetto al capitale.

## 5. La disapplicazione degli artt. 2447 e 2482-ter c.c.

Anche le regole enunciate negli artt. 2447 e 2482-ter c.c. vengono temporaneamente disapplicate sotto la vigenza dell'art. 6 del Decreto "Liquidità".

Il terzo comma dell'art. 6 in esame espressamente dispone: *"Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter c.c."*.

Al fine di chiarire, ancorché sinteticamente, l'ambito applicativo della disposizione, si osserva che i richiamati artt. 2447 e 2482-ter c.c. trovano applicazione, nella disciplina generale, quando ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti: i) l'accertamento della perdita di oltre un terzo del capitale; ii) la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale o il suo azzeramento.

In tali ipotesi, l'ordinamento impone agli amministratori o al consiglio di gestione (qualora la s.p.a. abbia adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo) e, in caso di loro inerzia, al collegio sindacale ex art. 2406, primo comma, c.c., o al consiglio di sorveglianza, di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo, o la trasformazione della società<sup>18</sup>. Analoga disciplina è recata dall'art. 2482-ter c.c., ove, però, il legislatore tace in ordine al potere vicario dell'organo di controllo in caso di omissione dell'organo di amministrazione: stante il rinvio alla disciplina applicabile al collegio sindacale di s.p.a. contenuto nell'art. 2477, quarto comma c.c., il potere di attivazione dell'organo di controllo resta generalmente esercitabile in base al disposto di cui all'art. 2406, primo comma, c.c.

Negli stessi casi, al ricorrere dei medesimi presupposti, in alternativa all'assunzione dei provvedimenti di ricapitalizzazione o trasformazione, può essere accertato lo scioglimento della società ex art. 2484, primo comma, n. 4, c.c.

A seguito della novellazione dell'art. 6 del Decreto "Liquidità", qualora durante l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 siano emerse perdite di oltre il terzo del capitale che lo abbiano ridotto al di sotto del limite legale, i predetti obblighi di riduzione e contestuale reintegrazione del capitale, ovvero, in alternativa, di trasformazione della società, o di scioglimento della società, possono non essere assunti per i cinque esercizi successivi a quello in cui le perdite siano emerse.

Pur essendo sospeso l'obbligo di adottare i provvedimenti appena descritti (ricapitalizzazione, trasformazione o liquidazione), l'art. 2446 c.c. e l'art. 2482-bis c.c., in quanto non derogati dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c. continuano a trovare applicazione.

---

<sup>18</sup> Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, Massima T.A.7 (Applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 23/2020 nelle fattispecie previste dagli artt. 2447 e 2483-ter c.c.).

Sotto il profilo operativo, pertanto, oltre alla convocazione senza indugio dell'assemblea, affinché provveda nel senso sopra indicato ovvero deliberi di fruire della sospensione degli obblighi per i successivi cinque esercizi, trovando applicazione il procedimento di cui agli artt. 2446 e 2482-*bis*, c.c., l'organo di amministrazione dovrà accertare la perdita e depositare la relazione sulla situazione patrimoniale; l'organo di controllo o il revisore, quest'ultimo unicamente nelle s.r.l. dove non sia stato nominato il collegio sindacale o il sindaco unico, sarà tenuto a far pervenire le proprie osservazioni sulla relazione degli amministratori: le osservazioni dell'organo di controllo resteranno depositate in copia nella sede della società, unitamente alla relazione degli amministratori, durante gli otto giorni precedenti.

Stando alla vigente formulazione dell'art. 6 del Decreto "Liquidità", scaduto il quinquennio, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2446 e 2447, 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c. Ne consegue che gli amministratori dovranno a quella data accertare l'eventuale sussistenza di perdite rilevanti ai sensi delle richiamate disposizioni e adottare i provvedimenti conseguenti a tale accertamento, se le misure e gli interventi programmati e attuati nel corso dei cinque esercizi non si siano rilevati adeguati rispetto al fine.

## **6. L'inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* c.c.**

L'art. 6, primo comma, del Decreto "Liquidità" sancisce l'inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* c.c.

Nel primo caso – quello individuato dall'art. 2484, primo comma, numero 4) c.c. – lo scioglimento è deliberato qualora il capitale sociale si sia ridotto al di sotto del minimo legale e l'assemblea dei soci non abbia deliberato i provvedimenti salvifici previsti sia nell'art. 2447 c.c., sia nell'art. 2482-*ter* c.c.

Lo scioglimento delle società di capitali e gli obblighi degli amministratori e dell'organo di controllo, in sostituzione di questi ultimi, sono puntualmente disciplinati negli artt. 2484 e ss. c.c.

In relazione allo scioglimento delle società cooperative, l'art. 2545-*duodecies* c.c. non include tra le cause di scioglimento quelle di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale contemplate nell'art. 2484, primo comma, n. 4, c.c. ma unicamente l'ipotesi della perdita integrale del capitale sociale. La causa di scioglimento potrà essere rimossa con la ricostituzione dell'intero ammontare del capitale. Al di fuori delle ipotesi appena menzionate, la società si scioglie e trovano applicazione, stante quanto disposto dall'art. 2519 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. c.c.<sup>19</sup>.

Per quel che concerne la disciplina temporanea in materia di riduzione per perdite, le previsioni contenute nel primo comma dell'art. 6 del Decreto "Liquidità", in cui viene declinata l'inoperatività

---

<sup>19</sup> Per indicazioni di maggior dettaglio, FNC, *La sospensione degli ammortamenti ai sensi del Decreto "Agosto" e la disciplina delle perdite ai sensi del Decreto "Liquidità"*, cit., 33 e ss.

delle cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale, necessitano di opportuno coordinamento con quelle del terzo comma, ultimo periodo. In queste ultime si precisa che: *“Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies c.c.”*. La causa di scioglimento della società, pertanto, non opererà fino all’assemblea convocata nel 2027 (o nel 2028) per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2026 relativo al quinto esercizio successivo a quello in cui le perdite sono emerse, che coincide, appunto, con quello in corso al 31 dicembre 2021. Conseguentemente, l’organo di amministrazione, o l’organo di controllo in sostituzione, non sono tenuti a procedere con l’accertamento della causa di scioglimento né a chiederne l’iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 2484, terzo comma, c.c.

Trovando comunque applicazione le previsioni di cui all’art. 2446, primo comma, e 2482-bis, primo, secondo e terzo comma, c.c., gli amministratori e l’organo di controllo devono redigere sia la relazione, sia le osservazioni previste dalla normativa con le modalità che andremo a individuare nel prosieguo.

## 7. Gli obblighi informativi: la relazione degli amministratori

Anche in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021<sup>20</sup>, la relazione degli amministratori sarà redatta con particolare attenzione agli sviluppi futuri programmabili nel corso dei cinque esercizi successivi. Quando le perdite siano rilevate in sede di approvazione di bilancio, la relazione potrà essere inclusa nel progetto di bilancio e nella documentazione allegata, e specificatamente nella relazione sulla gestione: sull’organo di amministrazione permane l’obbligo di illustrare le ragioni che hanno determinato la perdita e gli opportuni provvedimenti proposti all’assemblea<sup>21</sup>. Le perdite accertate nel corso dell’esercizio attraverso una situazione patrimoniale infrannuale sono provvisorie e il loro ammontare deve risultare necessariamente dal bilancio annuale relativo all’esercizio cui esse vanno imputate<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> Al riguardo è doveroso evidenziare che l’art. 3, comma 1, del Decreto “Milleproroghe” consente di tenere “a distanza” le assemblee dei soci anche in assenza di una specifica previsione statutaria fino al 31 luglio 2022.

<sup>21</sup> Comitato interregionale dei consigli notarili delle Tre Venezie, Massima T.A.4. (Documenti contabili da sottoporre all’assemblea in presenza di perdite ex art. 6 del d.l. n. 23/2020), secondo cui, affinché l’assemblea convocata per assumere gli opportuni provvedimenti sulle perdite possa avvalersi della “sterilizzazione” di quelle emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 dovrà ad essa essere sottoposto un documento contabile (situazione patrimoniale, bilancio di esercizio ovvero un bilancio infra-annuale) accompagnato dalla relazione del collegio sindacale o dell’organo di controllo eventualmente nominato, nelle quali dette perdite siano formalmente evidenziate. Non si ritiene possibile prescindere dalla rilevazione formale delle perdite emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 attraverso la redazione di uno specifico documento contabile adducendo a giustificazione di tale omissione la loro irrilevanza fissata per legge.

*ID.*, Massima H.G.27 - (Utilizzo del bilancio in sostituzione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c. - 1° pubbl. 9/08), secondo la quale è possibile, eccezionalmente, utilizzare ai sensi dell’art. 2446 c.c., quale situazione patrimoniale l’ultimo bilancio di esercizio, chiuso da non oltre 180 giorni. In tal caso, qualora la relazione sulla gestione individui ed illustri la causa della crisi e si soffermi sulle previsioni dei risultati economici dell’esercizio in corso e del successivo, in modo da fornire all’assemblea, all’occorrenza, i necessari elementi di giudizio ai fini di valutare i possibili interventi, potrà omettersi la predisposizione della relazione sulla perdita, con relative osservazioni, altrimenti necessariamente richiesta.

<sup>22</sup> Comitato interregionale dei consigli notarili delle Tre Venezie, Massima T.A.3 (Accertamento delle perdite oggetto di “sterilizzazione” prima della chiusura dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020).

Nella relazione degli amministratori si renderà opportuno individuare chiaramente le condizioni in cui versa la società, la natura e l'origine delle perdite maturate nel corso dell'esercizio e rilevate rispetto alle quali potranno trovar applicazione le sospensioni declinate nell'art. 6 del Decreto "Liquidità" e prospettare la soluzione di avvalersi della possibilità di rinviare, al quinto esercizio successivo, l'adozione delle deliberazioni pertinenti e conseguentemente degli obblighi previsti dalla disciplina codicistica sul capitale, fornendo indicazioni sulla tempistica stimata per il ripianamento di tali perdite e, possibilmente, sugli interventi programmati.

Se la società si sia avvalsa della "sterilizzazione" delle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la nuova relazione degli amministratori non potrà prescindere dalla evidenziazione di tale circostanza, considerato che l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 è il primo dei cinque esercizi successivi ricompresi nel quinquennio oggetto della deliberazione di rinvio degli obblighi codicistici assunta con riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e già "sterilizzate". Le informazioni rese su questi aspetti sono di fondamentale importanza perché da eventuali nuove perdite che potranno emergere in 4 (di 5) esercizi successivi, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026, non dovranno essere computate anche le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e precedentemente "sterilizzate".

Nella relazione degli amministratori, da allegare al bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, potrebbe essere prospettata la possibilità di procedere con una copertura parziale della perdita emersa nel corso dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, rinviando al 2027 (o al 2028) l'assunzione di ulteriori decisioni a copertura delle perdite residue; allo stesso modo potrebbe essere prospettato ai soci di ripianare le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e in precedenza sterilizzate, qualora le risorse siano state reperite o di procedere anche per queste perdite a una copertura parziale.

Si ritiene, in altri termini che, con riferimento alle perdite già "sterilizzate" gli amministratori dovrebbero fornire puntuali informazioni in ordine a eventuali misure o provvedimenti attuati, e su quelli da attuare, che risultino funzionali alla sospensione degli obblighi codicistici precedentemente deliberata.

La circostanza che le nuove perdite emerse nel corso del 31 dicembre 2021 siano correlate alla crisi emergenziale provocata dalla pandemia e che il legislatore dimostri di voler evitare la liquidazione di imprese sane benché colpite duramente dalla crisi provocata dalla pandemia<sup>23</sup>, non esonera gli amministratori dal fornire informazioni puntuali circa i provvedimenti già adottati e la pianificazione economico-finanziaria da intraprendere nel nuovo quinquennio di riferimento.

---

<sup>23</sup> Secondo Trib. Reggio Emilia, sez. fall., 5 ottobre 2021, la normativa emergenziale è volta a fornire uno strumento di salvataggio per le imprese che, a causa degli effetti negativi della crisi epidemiologica, abbiano subito perdite di capitale tali da attivare gli obblighi di mantenimento del patrimonio netto: qualora l'impresa opti per la loro sospensione, potrà posticipare la decisione tra ricapitalizzare o liquidare la società al quinto esercizio successivo. L'art. 6, come spiega la richiamata pronuncia, è stato introdotto per quelle imprese che, prima della pandemia, operavano in condizioni di equilibrio finanziario e che, al di fuori del controllo del Tribunale, come avverrebbe se fosse stata attivata una procedura concorsuale, e, in via mediata, anche dei creditori, mirino al recupero di quell'equilibrio, congelando per cinque anni le perdite da Covid-19 e rimandando a un momento successivo la verifica della sussistenza delle condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

Particolare attenzione andrà dedicata da parte degli amministratori ai casi in cui le perdite abbiano ridotto il capitale sociale al di sotto del limite legale, ovvero lo abbiano azzerato, venendo potenzialmente messa a repentaglio la continuità dell'impresa<sup>24</sup> e, conseguentemente, gli interessi dei creditori. In queste evenienze, la disciplina codicistica impone agli amministratori di ricapitalizzare, trasformare o liquidare senza dilazioni temporali.

Come è stato posto in evidenza, la normativa mira a prevenire il rischio che le imprese colpite dalla Pandemia di Covid-19 siano incanalate verso una "deriva liquidatoria", in assenza di adeguati investimenti da parte dei soci intimoriti dalle incerte prospettive future, e a tal fine consente di continuare a gestire la società secondo criteri ordinari e non secondo logiche meramente conservative anche in presenza di un patrimonio netto negativo. Peraltro, pur non operando la causa di scioglimento ed essendo altresì sterilizzata la portata applicativa dell'art. 2486 c.c., non può sottacersi che non sono state sospese le disposizioni relative a importanti doveri ricadenti sugli amministratori, quali sono, segnatamente, quelli di cui all'art. 2086, secondo comma, c.c. ovvero quelli individuati nell'art. 2381, quinto comma, c.c.; inoltre, per amministratori e sindaci continua a trovare applicazione la disciplina penale di fatti di bancarotta, nel caso in oggetto, semplice, ex art. 224, primo comma, n. 2, l.f.<sup>25</sup>.

Permanendo l'obbligo degli amministratori di valutare il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione e permanendo l'obbligo, altrettanto cogente, di muoversi per il recupero della continuità aziendale, gli amministratori sono destinatari dei precetti che loro impongono di monitorare la situazione patrimoniale, attivandosi in autonomia nella ricerca e nella successiva attuazione delle misure che possano rivelarsi maggiormente idonee per acquisire risorse utili a garantire la continuità aziendale. Anche se gli obblighi civilistici previsti negli artt. 2447 o 2482-ter c.c., o lo scioglimento della società, sono posticipati per i cinque esercizi successivi, gli amministratori dovrebbero effettuare una pianificazione quinquennale che preveda la possibilità di ritornare a risultati positivi negli esercizi successivi a quello chiuso al 31 dicembre 2021<sup>26</sup>. Considerata la recente guerra in Ucraina, inoltre, le valutazioni degli amministratori non potranno trascurare il fattore di rischio specifico che la crisi delle relazioni internazionali economiche in corso con la Russia potrebbe provocare sull'attività di impresa e sulla continuità aziendale<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> Giova rammentare come secondo il Principio di revisione (ISA) Italia n. 570, situazioni di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo sono esempi di eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Sulle problematiche relative alle ipotesi di accertamento della causa di scioglimento, si rinvia al principio contabile OIC 11.

<sup>25</sup> Non è sospesa la causa di scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità a conseguire l'oggetto sociale ex art. 2484, primo comma, n. 2, c.c. che, secondo parte della dottrina, potrebbe verificarsi anche in caso di perdita irreversibile della continuità. Secondo M. CAMPOBASSO, *cit.*, 308, gli amministratori sono tenuti a vigilare per tutto il quinquennio se una condizione di definitiva perdita di continuità aziendale possa determinare la causa di scioglimento per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, al verificarsi della quale, sono tenuti a iscriverne nel registro delle imprese la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, primo comma, n. 2, c.c. e ad attenersi a una gestione conservativa.

<sup>26</sup> F. BAVA - A. DEVALLE, *Sospensione delle perdite 2021 con focus sul going concern*, in *Eutekne.info*, 11 marzo 2022.

<sup>27</sup> Informazioni sull'impatto della guerra in Ucraina per l'attività delle società che intrattengono rapporti commerciali con la Russia potranno essere rese nella Nota integrativa ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 22-*quater*, c.c. e nella relazione sulla gestione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2428, terzo comma, n. 6, c.c. Per le società quotate e altri emittenti vigilati, si evidenzia come

Nell'attuale contesto economico generale, la deliberazione della sospensione degli obblighi *ex artt.* 2447 e 2482-*ter* c.c. dovrebbe essere assunta sulla base di previsioni quanto più possibile prudenti ed equilibrate anche nell'interesse dei creditori.

Nella relazione *ex art.* 2446 primo comma c.c. andranno poste premesse argomentative per dimostrare l'utilità della nuova sospensione degli obblighi codicistici, rispetto a differenti interventi – tra cui anche l'immediato supporto finanziario dei soci – da effettuare nella prospettiva della continuità senza posticipazione alla chiusura del quinto esercizio successivo. In quest'ottica, gli amministratori non dovrebbero trascurare di vagliare con attenzione le opportunità e i vantaggi che potrebbero derivare anche nell'interesse dei creditori oltre che dei soci, dalla presentazione di un'istanza per la composizione negoziata attualmente disciplinata dall'art. 2 d.l. n. 118/2021, ovvero dall'adozione di altro strumento di regolazione della crisi, disciplinato nell'ordinamento.

Del pari, durante i cinque esercizi successivi, oltre a fornire informazioni relative alla situazione in cui versa la società e ai rimedi pianificati e alle iniziative intraprese, sarebbe opportuno che, qualora i flussi di cassa prospettici non consentano il recupero della continuità, gli amministratori si attivino tempestivamente con uno strumento che consenta il recupero della continuità.

Il monitoraggio continuo di tale situazione spetta all'organo di amministrazione sotto la vigilanza di quello di controllo, quest'ultimo nell'adempimento delle funzioni che l'ordinamento gli riconosce *ex artt.* 2403 c.c. e 149 TUF e di cui esso fornirà adeguata informazione nella relazione *ex art.* 2429 c.c. e nella relazione redatta ai sensi dell'art. 153 TUF.

Quanto agli adempimenti di tipo contabile, come chiarito nel successivo par. 9, le perdite oggetto delle previsioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 del Decreto "Liquidità" devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio. La relazione degli amministratori, dunque, andrà a integrare nei contenuti quanto già indicato nella nota integrativa.

È da considerare l'ipotesi in cui il bilancio sia redatto in forma abbreviata: potendo mancare la relazione sulla gestione, considerata la rilevanza della portata dell'art. 6 del Decreto "Liquidità", potrebbe essere auspicabile che, per fornire dettagliate informazioni su aspetti tanto rilevanti quali sono quelli relativi alla temporanea sospensione degli obblighi previsti negli artt. 2446, secondo comma, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, 2447, 2545-*duodecies* e 2484, primo comma, n. 4, c.c., gli amministratori accompagnino il progetto di bilancio con una relazione appositamente redatta, oppure includano tali informazioni all'interno della nota integrativa abbreviata fornendone opportuna evidenziazione.

Nei bilanci redatti secondo le previsioni delle micro-imprese di cui all'art. 2435-*ter* c.c., gli amministratori saranno tenuti a redigere la relazione *ex art.* 2446 c.c., o *ex art.* 2482-*bis* c.c., con i contenuti precedentemente evidenziati. Considerato il tenore letterale di tali disposizioni, l'obiettivo

---

Consob, il 18 marzo 2022, abbia richiamato l'attenzione degli emittenti vigilati sull'impatto della guerra in Ucraina in ordine alle informazioni privilegiate e alle rendicontazioni finanziarie.

di adeguata informazione ai soci potrà essere raggiunto accompagnando il bilancio dalla relazione sulle perdite, redatti secondo gli accorgimenti utili per supplire all'assenza della nota integrativa e della relazione sulla gestione<sup>28</sup>.

## 8. Gli obblighi informativi: le osservazioni del collegio sindacale o del sindaco unico

Come accennato, l'organo di controllo delle società è tenuto a predisporre le proprie osservazioni scritte alla relazione degli amministratori, ai sensi dell'art. 2446, primo comma, o dell'art. 2482-*bis*, secondo comma, c.c. Nelle s.r.l., in virtù del rinvio effettuato nell'art. 2477, quarto comma, c.c. alla disciplina applicabile al collegio sindacale di s.p.a., qualora sia stato nominato un organo di controllo, le osservazioni saranno formulate da quest'ultimo e non dal soggetto incaricato di svolgere l'attività di revisione legale.

Secondo le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, il collegio sindacale (o il sindaco unico quando nominato nelle s.r.l.) che non sia stato incaricato della revisione legale ai sensi dell'art. 2409-*bis*, secondo comma, c.c.<sup>29</sup>, in base alla disciplina generale è tenuto a valutare l'opportunità dell'operazione e, più precisamente, a:

- valutare le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse siano state correttamente individuate e illustrate dall'organo amministrativo;
- esaminare i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di continuità aziendale;
- soffermarsi sui fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e sull'evoluzione della gestione sociale, come illustrata dagli amministratori<sup>30</sup>.

Risulta evidente l'importanza del ruolo svolto dal collegio sindacale nello svolgimento della propria attività di vigilanza sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Per quanto attiene alla disciplina temporanea introdotta dall'art. 6 del Decreto "Liquidità", qualora gli amministratori abbiano prospettato nella loro relazione la possibilità di avvalersi delle sospensioni di cui al summenzionato art. 6, le osservazioni del collegio sindacale dovranno necessariamente prendere atto delle determinazioni a cui è pervenuto l'organo di amministrazione e valutare che i contenuti della

<sup>28</sup> Cfr. art. 2435-*ter* c.c., Bilancio delle micro-imprese.

<sup>29</sup> Come recita l'art. 2403, ult. comma, c.c., il collegio sindacale di s.p.a. può esercitare la revisione legale nei casi previsti dall'art. 2409-*bis*, secondo comma, c.c. Si tratta, come è noto, degli incarichi nelle società non tenute alla redazione del bilancio consolidato nelle quali una previsione statutaria consenta che la revisione legale possa essere esercitata dal collegio sindacale composto unicamente da revisori legali iscritti nel registro. Nella s.r.l., il collegio sindacale o il sindaco unico possono esercitare la revisione legale al ricorrere delle medesime condizioni fissate nell'art. 2409-*bis*, secondo comma, c.c. per effetto di quanto precisato nell'art. 2477, quarto comma, c.c. che consente l'applicazione della disciplina dei sindaci di s.p.a.

<sup>30</sup> CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, gennaio 2021, Norma 10.2. Cfr. art. 2446, primo comma, ultimo periodo, c.c.

relazione di quest'ultimo siano soddisfacenti rispetto alla corretta individuazione delle perdite oggetto della "sterilizzazione" e dei provvedimenti da adottare per ripianare tali perdite<sup>31</sup>.

Nell'intento di individuare alcune soluzioni pratiche di utilità per i professionisti, potrebbe suggerirsi ai sindaci di differenziare i contenuti delle proprie osservazioni a seconda della situazione in cui versa la società e a seconda della rilevanza delle perdite; inoltre, si ritiene che un supplemento di indagine e attenzione andrà rivolto alle situazioni in cui oggetto di sterilizzazione siano state anche le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020. I sindaci sono tenuti a formulare le proprie osservazioni, infatti, sia nel caso in cui la sospensione degli obblighi codicistici sia stata programmata dagli amministratori per la prima volta, sia nel caso in cui la società abbia deliberato già in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la sterilizzazione delle perdite rilevanti emerse in quell'esercizio.

In generale, nella relazione all'assemblea redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c. e, più partitamente, nella sezione dove è illustrata l'attività di vigilanza svolta durante l'esercizio, l'organo di controllo, dopo aver dato atto della scelta prospettata dagli amministratori della società di avvalersi della sospensione ex art. 6 Decreto "Liquidità", riassumerà i contenuti delle proprie osservazioni, qualora la scelta di avvalersi della sospensione sia stata assunta nel corso dell'esercizio di riferimento. Qualora la disapplicazione della disciplina codicistica sia deliberata in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, coincidendo la situazione patrimoniale con il progetto di bilancio, le osservazioni del collegio sindacale potranno essere allegate quali complemento della stessa relazione al bilancio relativo all'esercizio 2021. Da questo angolo prospettico, anche se le uniche perdite "sterilizzate" siano quelle emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, sarebbe appropriato che la relazione del collegio sindacale, redatta ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, c.c., richiamando le osservazioni rese in occasione della chiusura dell'esercizio 2020, dia conto degli eventuali provvedimenti intrapresi dall'organo di amministrazione nel corso del primo dei 5 esercizi di riferimento successivi.

Con riferimento al contenuto delle osservazioni dei sindaci ex art. 2446, primo comma, o ex art. 2482-bis, secondo comma, c.c., poi, il collegio sindacale sarà tenuto a esprimersi circa la ragionevolezza e la coerenza della relazione degli amministratori, sulla base della pianificazione e dei provvedimenti da questi individuati per recuperare l'equilibrio economico, valutando che tali proposte siano improntate ragionevolmente ai principi di corretta amministrazione, rispettose dei limiti di legge e delle previsioni statutarie.

Al riguardo, sembra lecito ritenere che le osservazioni del collegio sindacale dovranno essere maggiormente dettagliate se la società abbia precedentemente deliberato la sterilizzazione delle perdite emerse nell'esercizio incorso al 31 dicembre 2020. A fronte delle nuove perdite rilevanti, come accennato, si rende opportuna una ponderata valutazione, ancorché basata su un giudizio

---

<sup>31</sup> Secondo CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, cit., Norma 10.2, Commento "... le osservazioni dovrebbero riguardare non solo i dati di bilancio ma anche le analisi e le proposte fatte dagli amministratori nella relazione".

necessariamente prognostico, delle prospettive di ripianamento delle perdite secondo le regole codicistiche ordinarie rispetto all'alternativa rappresentata dall'adozione dei provvedimenti salvifici nei successivi cinque esercizi. Nei casi più gravi e, in particolare, quando il capitale sociale sia sceso al di sotto del limite di legge o sia azzerato, sarebbe opportuno che i sindaci, qualora la società intenda posticipare gli obblighi codicistici, valutino con particolare cautela le soluzioni prospettate dall'organo di amministrazione. Pur essendo "sterilizzate" le perdite esistono: l'ulteriore sospensione degli obblighi civilistici deliberata in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, dovrebbe essere preceduta da un'attenta attività di indagine e verifica da parte degli organi societari, tale da suffragare l'ipotesi che la società sia incorsa in un momentaneo deficit patrimoniale a causa della crisi economica dovuta alla situazione emergenziale e che la stessa, tramite una corretta pianificazione, sia in grado di coprire nei cinque esercizi successivi le perdite sterilizzate, senza aggravare ulteriormente la situazione di equilibrio economico-patrimoniale.

Analogamente specifica attenzione nell'adempimento dei doveri di vigilanza da parte dei sindaci, dovrà essere prestata durante l'intero periodo di durata della sospensione degli obblighi codicistici. I cinque esercizi successivi potrebbero risentire anche degli effetti negativi collegati alla crisi economica iniziata nel 2022 e accentuata dalla guerra in Ucraina che, nei 5 esercizi successivi – o nei 4 esercizi successivi se le perdite sterilizzate siano unicamente quelle emerse nel corso dell'esercizio 2020 – si potrebbero manifestare in tutta la loro gravità a causa delle interruzioni della attività per le sanzioni economiche adottate, ovvero a causa delle restrizioni inflitte e dei rincari delle materie prime provenienti dalla Russia. Pur trattandosi di situazioni connotate da elevata instabilità economica, in cui la pianificazione di azioni future è condizionata da eventi del tutto imprevedibili, si renderà opportuno adottare atteggiamenti improntati al massimo livello di prudenza e scetticismo professionale da parte degli amministratori e da parte degli organi di controllo.

Per quanto sopra, sembrerebbe opportuno che il collegio sindacale, nell'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza *ex art. 2403 c.c.*, durante i cinque esercizi successivi, intensifichi lo scambio informativo con l'organo di amministrazione ai sensi dell'*art. 2403-bis c.c.*, anche al fine di effettuare una valutazione condivisa con quest'ultimo in ordine ai provvedimenti da adottare: a seconda del caso concreto, dovrebbe essere attentamente vagliata la percorribilità di opzioni alternative a quelle considerate nel Decreto "Liquidità" che, anche prima alla scadenza del quinto esercizio successivo (o più precisamente, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026), possano contribuire a evitare l'insorgere di future insolvenze<sup>32</sup>.

A questo proposito, è doveroso rammentare come, oltre alla spontanea attivazione presso l'organo di amministrazione con la segnalazione attualmente prevista nell'*art. 15 d.l. n. 118/2021*, i sindaci, nella persona del presidente collegio sono i destinatari delle segnalazioni di esposizioni debitorie rilevanti o

---

<sup>32</sup> Gli opportuni provvedimenti da adottare saranno individuati dall'organo di amministrazione; tra di essi potrebbero annoverarsi anche le istanze di composizione negoziata della crisi o l'accesso a uno degli strumenti di composizione della crisi prevista nella legge fallimentare (o *de futuro* a uno degli istituti di ristrutturazione preventiva) per evitare l'insorgenza di insolvenze che diventino irreversibili.

di ritardi nei pagamenti della società effettuate dai creditori pubblici qualificati (Istituto nazionale della previdenza sociale, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione)<sup>33</sup>. Il d.l. n. 118/2021, infatti, è stato integrato dal d.l. 6 novembre 2021, n. 152 che, a seguito della conversione in legge, ha riconosciuto ai creditori pubblici qualificati la possibilità di attivarsi presso l'imprenditore e l'organo di controllo invitandoli a richiedere la composizione negoziata, ricorrendo i presupposti previsti, a legislazione vigente, nell'art. 2 del d.l. n. 118/2021, ferma restando la discrezionalità della scelta in capo agli amministratori. Lo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019<sup>34</sup>, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede le menzionate segnalazioni negli artt. 25-*octies* e 25-*novies*; l'art. 25-*decies* dello schema, inoltre, rende l'organo di controllo destinatario delle segnalazioni effettuate da banche e intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB in ordine alle variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti<sup>35</sup>.

Sui sindaci l'ordinamento fa ricadere un dovere di attivazione per l'emersione della crisi, dell'insolvenza reversibile e della c.d. pre-crisi che necessariamente comporta nel quinquennio di disapplicazione delle disposizioni codicistiche sulla copertura delle perdite, al fine di non incorrere in possibili e future responsabilità per mancata attivazione, il monitoraggio continuo dell'attività compiuta dagli amministratori per evitare l'ulteriore aggravamento della condizione di squilibrio patrimoniale, solo temporaneamente "sterilizzata"<sup>36</sup>.

Nelle situazioni oggetto di analisi, lo scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale, tenuto a redigere la relazione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 39/2010, effettuato durante l'intero

---

<sup>33</sup> Sui doveri dell'organo di controllo, sia consentito rinviare a C. BAUCO, *Il ruolo dell'organo di controllo nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa*, in AA. VV., *Ce lo chiede l'Europa, Dal recupero dell'impresa in difficoltà agli scenari post-pandemia: 15 anni di riforme*, Raccolta degli atti del XXVIII convegno dell'Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale, curata dall'Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale, CNDCEC, FNC e la rivista *Diritto della crisi*.

<sup>34</sup> Si tratta dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza), approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo 2022 e assegnato alla Commissione Giustizia, Bilancio e Politiche UE per l'espressione di un parere, da fornire entro il 26 aprile.

<sup>35</sup> È possibile che a fronte delle nuove perdite, possano sorgere difficoltà con gli istituti di credito che hanno concesso alle società finanziamenti a medio-lungo termine accompagnati da covenants finanziari; su tali aspetti, A. GERMANI, F. ROSCINI VITALI, *Obblighi di riduzione capitale e piani rinviati al 2026*, in *Sole24 Ore, Focus*, 3 marzo 2022.

Per un primo commento allo schema di decreto legislativo, S. PACCHI, *L'allerta tra la reticenza dell'imprenditore e l'opportunità del creditore. Dal codice della crisi alla composizione negoziata*, in *Rivista ristrutturazioni aziendali*, del 14 marzo 2022, disponibile al link: <https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/Articolo/170>.

<sup>36</sup> Giova osservare come lo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, nell'individuare criteri in base ai quali un assetto organizzativo, amministrativo e contabile possa definirsi adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative, stabilisca che tali assetti devono rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore.

periodo di svolgimento dell'incarico e non solo in occasione della predisposizione del bilancio e degli allegati, potrà facilitare la formulazione delle osservazioni da parte dell'organo di controllo.

Nelle società non quotate, quando l'organo di controllo sia stato incaricato della revisione legale, l'attività di verifica dovrà arricchirsi delle valutazioni proprie del revisore legale e particolare attenzione andrà riposta sugli impatti che possano derivare dalle incertezze correlate agli effetti provocati dalla pandemia e dalla guerra<sup>37</sup>.

Nell'ambito delle realtà di gruppo, inoltre, gli organi di controllo delle singole società saranno tenuti a redigere le proprie osservazioni. L'organo di controllo della società controllante, estendendosi la funzione di vigilanza anche all'attività della società svolta tramite le controllate<sup>38</sup>, porrà particolare attenzione allo scambio di informazioni con gli organi di amministrazione e i corrispondenti organi di controllo delle società controllate, esponendo nella propria relazione all'assemblea dei soci ex art. 2429 c.c.<sup>39</sup> eventuali comunicazioni dei corrispondenti organi di controllo delle società controllate contenenti rilievi.

## 9. La distinta indicazione in nota integrativa

L'ultimo comma dell'art. 6 continua a precisare che le perdite oggetto delle previsioni dei commi 1, 2 e 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

La previsione persegue l'obiettivo di rendere note le perdite rispetto alle quali la società ha deciso di operare la sterilizzazione per i successivi cinque esercizi, avvalendosi delle previsioni temporanee ed emergenziali di cui all'art. 6.

L'indicazione in nota integrativa deve essere effettuata in modo da fornire ai terzi e agli utilizzatori del bilancio informazioni quanto più possibile precise e dettagliate. In tale prospettiva il legislatore obbliga a dare evidenza dell'origine delle perdite sterilizzate e logicamente del loro importo, dei riferimenti normativi in base ai quali la sterilizzazione è consentita nel periodo emergenziale. Se la società si sia avvalsa della sospensione degli obblighi civilistici di ripianamento delle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, il prospetto della nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio 2021 dovrà darne evidenza, fornendo le stesse indicazioni in ordine all'origine e all'importo della perdita, ai riferimenti normativi che consentono la sospensione degli obblighi civilistici, l'indicazione della deliberazione che ha deciso la sterilizzazione delle perdite e eventuali movimentazioni, intervenute

<sup>37</sup> Particolare attenzione andrà prestata alle perdite c.d. interinali, prodotte dopo il 31 dicembre 2021 ma prima dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021 a causa delle ripercussioni generate dalla guerra in Ucraina. Non trovando applicazione per tali perdite il regime delle sospensioni declinato nell'art. 6 del Decreto "Liquidità" potrebbe verificarsi la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma primo, n. 4), c.c. In tal senso, E. BOZZA, *Bilanci di guerra per le imprese*, in *Italia Oggi*, 16 marzo 2022, 36.

<sup>38</sup> Cfr. art. 2403-bis, secondo comma, c.c. e art. 151 TUF.

<sup>39</sup> E ai sensi dell'art. 153 TUF per le società quotate.

successivamente alla data della delibera, nell'ambito del primo dei cinque esercizi ricompresi nel quinquennio<sup>40</sup>.

## 10. La disciplina delle perdite nella composizione negoziata: cenni

Degna di nota è la circostanza per cui la disapplicazione delle disposizioni codicistiche è attualmente prevista anche nel d.l. 118/2021, ove è descritta una disciplina di favore per le società in perdita che presentino istanza alla CCIAA competente di composizione negoziata.

Ricollegandoci a quanto esposto in precedenza circa l'importanza di non trascurare soluzioni alternative alla c.d. "sterilizzazione" delle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, occorre puntualizzare come l'istanza per la composizione negoziata possa essere presentata anche se la società si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi, vale a dire in situazioni che vengono tradizionalmente indicate come di pre-crisi (c.d. *twilight zone*). Perdite rilevanti che riducano il capitale sociale al di sotto del minimo legale emerse nel corso degli esercizi di riferimento potrebbero rappresentare un campanello d'allarme per la tenuta della continuità aziendale: la composizione negoziata consente di poter sospendere gli obblighi codicistici di riduzione e aumento del capitale e le cause di scioglimento con riferimento a tutte le perdite rilevanti, non solo quelle emerse negli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, previa valutazione delle possibilità di risanamento da perseguire tramite la condivisione con i creditori di proposte che consentano alla società di ripristinare il capitale minimo alla conclusione delle trattative<sup>41</sup>.

Ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 118/2021 (Sospensione degli obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484 e 2545-*duodecies* del codice civile)<sup>42</sup>, unitamente alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, o con una dichiarazione presentata successivamente durante le trattative tramite la piattaforma telematica, l'organo di amministrazione può dichiarare che sino alla conclusione delle trattative, o sino all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non trovano applicazione gli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* c.c. e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* c.c. A tali fini, l'istanza o la successiva dichiarazione sono pubblicati nel registro delle imprese e gli effetti della disapplicazione

<sup>40</sup> In questo senso, E. Bozza, L. DE ANGELIS, *Nelfreezer le perdite del 2021*, in *Italia Oggi*, 28 febbraio 2022, 3.

<sup>41</sup> Secondo il decreto dirigenziale del ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 (sez. III, par. 9.3., nt. 27), per agevolare il rispetto del minimo legale del capitale sociale, nell'ambito della composizione negoziata, può essere proposta ai creditori: i) la conversione dei crediti in capitale sociale, ricorrendo eventualmente all'assegnazione di una partecipazione al capitale sociale in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati; ii) la conversione in strumenti finanziari partecipativi, privi di diritti amministrativi, di cui all'art. 2346 c.c.; iii) lo stralcio di una parte del debito.

<sup>42</sup> Nello schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, la disciplina della sospensione degli obblighi civilistici e delle cause di scioglimento è contenuta nell'art. 20.

delle disposizioni codicistiche richiamate decorrono dalla pubblicazione. Non è previsto alcun intervento autorizzatorio da parte del tribunale<sup>43</sup>.

Come indica il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, enfatizzando con tale precisazione il ruolo consulenziale svolto dall'esperto, la possibilità di fruire delle sospensioni degli obblighi di ripianamento e ricapitalizzazione, può essere ricordata dall'esperto all'imprenditore sin dal loro primo incontro.

Decorsi i termini per le trattative o in caso di archiviazione dell'istanza, qualora le perdite permangano o il capitale sociale non sia riportato al di sopra dei limiti previsti dall'ordinamento, torna ad applicarsi la normativa codicistica generale dettata per il ripianamento delle perdite, così come quella relativa allo scioglimento della società per la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, ovvero per la perdita del capitale sociale trattandosi di società cooperative; l'intento è allora di favorire la realizzazione della composizione e il ripianamento delle perdite, o il riallineamento del capitale al suo esito. Per tal motivo, il decreto dirigenziale si premura di precisare che l'esperto, durante la fase di formulazione delle proposte ai soggetti interessati da parte della società, è tenuto a ricordare la necessità che le proposte siano idonee al rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell'accordo, fatte salve le disposizioni speciali<sup>44</sup>.

A tal proposito, corre l'obbligo di segnalare che la società potrebbe aver deliberato in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 di avvalersi delle sospensioni previste dall'art. 6 del Decreto "Liquidità" decidendo il rinvio della copertura delle perdite o l'adozione degli altri provvedimenti al quinto esercizio successivo, e, successivamente al 15 novembre 2021<sup>45</sup>, aver presentato istanza di composizione negoziata<sup>46</sup>.

Poiché la sospensione ex art. 8 d.l. n. 18/2021 opera con riguardo a tutte le perdite di capitale rilevanti, dall'ammontare delle perdite andranno scomutate quelle già sterilizzate e compiutamente individuate in nota integrativa: il piano di risanamento predisposto con l'ausilio dell'esperto potrebbe prevedere interventi per ripianare le perdite "sterilizzate".

<sup>43</sup> Le previsioni recate dall'art. 8 d.l. n. 118/2021, pur inserendosi nell'ambito di un percorso stragiudiziale di risanamento dell'impresa e non nel corso di una procedura concorsuale, richiamano quanto già disposto nell'art. 182-sexies, primo comma, l.f. che, come è noto, prevede la sospensione dei descritti rimedi dalla data del deposito della domanda per l'ammissione del concordato preventivo, anche con riserva, della domanda per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l.f. ovvero della proposta di accordo a norma dell'art. 182-bis, sesto comma, l.f., sino all'omologazione.

<sup>44</sup> Sez. III, par.9.3.

<sup>45</sup> Come recita l'art. 27 d.l. n. 118/2021, le disposizioni sulla composizione negoziata decorrono dal 15 novembre 2021.

<sup>46</sup> Trib. Reggio Emilia, sez. fall., 5 ottobre 2021, esclude che le previsioni di cui all'art. 6 del Decreto "Liquidità" possano trovare applicazione nei casi in cui le società siano già in concordato preventivo e la proposta ai creditori sia stata già votata. Secondo il Tribunale, in simili contesti, la disciplina dell'art. 6 del Decreto "Liquidità" non potrebbe trovare applicazione " ... perché di fatto la sua applicazione si tradurrebbe in un riconoscimento della non attuabilità del piano concordatario nei termini preventivi" e essendo l'applicazione dell'art. 6 prospettata ancor prima dell'omologazione ovvero in funzione della stessa, il piano sotteso alla proposta già manifesterebbe la sua non attuabilità, tenuto conto delle finalità con esso perseguite, con ciò impedendo in definitiva l'omologazione del concordato. Per lo stesso Giudice, anche volendo ritenere applicabile l'art. 6 del Decreto "Liquidità" alle società in concordato preventivo, occorrerebbe comunque procedere a un contemperamento con le disposizioni della legge fallimentare, rendendosi necessario prevedere, a titolo d'esempio, che la "sterilizzazione" delle perdite fosse contenuta entro i limiti temporali del piano predisposto, in una prospettiva di continuità dell'impresa sulla base di assunti fondati su previsioni attuabili e attestata ai sensi dell'art. 161 l.f.

A stesse conclusioni può giungersi con riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e "sterilizzate" in forza delle nuove previsioni dell'art. 6 Decreto "Liquidità" per le composizioni negoziate che verranno gestite nel prossimo futuro.

## 11. Conclusioni

Va accolta con favore la recente modifica apportata con il Decreto "Milleproroghe" all'art. 6 del Decreto "Liquidità", tramite cui, in relazione alle nuove perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, viene nuovamente prevista la disapplicazione delle disposizioni codicistiche in materia di riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite e di scioglimento della società. Nella stagione pandemica e dell'emergenza sanitaria<sup>47</sup>, la nuova disposizione può rappresentare un'opportunità per le società che presentino perdite nuove rispetto a quelle emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020; tali nuove perdite, considerate le difficoltà correlate alla pandemia, potrebbero essere fisiologiche qualora la società, nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, abbia iniziato percorsi volti al recupero della redditività.

Tuttavia, la proroga del regime di favore non esclude la necessità di effettuare valutazioni ragionevoli e prudenti per fruire della sterilizzazione con modalità selettive e non indiscriminate, poiché anche l'adozione di diversi provvedimenti salvifici possono contribuire a evitare la dispersione dei valori aziendali che la posticipazione degli obblighi di riduzione o ricapitalizzazione alla chiusura del quinto esercizio successivo – *rectius* all'assemblea che approva il relativo bilancio – potrebbe solo ritardare.

Sotto questo angolo prospettico, ferma restando la discrezionalità degli amministratori nelle scelte di gestione e la loro costante verifica della sussistenza del *going concern*, la funzione di garanzia esercitata dall'organo di controllo, nell'adempimento dei doveri di vigilanza *ex art. 2403 c.c.*, impone ai sindaci di verificare che esistano concrete prospettive per la copertura delle perdite tramite le strategie pianificate dall'organo di amministrazione.

È all'evidenza che particolare attenzione andrà dedicata alle situazioni in cui le perdite di oltre un terzo abbiano ridotto il capitale al di sotto del minimo legale, dovendosi necessariamente approntare, in questi casi, una valida pianificazione degli interventi da adottare nel quinquennio successivo per scongiurare lo scioglimento della società. Se la pianificazione proposta dall'organo di amministrazione non dovesse apparire adeguata, l'organo di controllo, durante i successivi cinque esercizi, potrebbe attivarsi, sollecitando la presentazione dell'istanza di composizione negoziata, ovvero richiedendo l'adozione di altri strumenti previsti nell'ordinamento per il superamento della crisi e la ristrutturazione dell'impresa.

---

<sup>47</sup> A questo riguardo, è doveroso rammentare che l'art. 1 del d.l. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 ha prorogato lo stato di emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19 fino al 31 marzo 2022.